

Sentenza: 275 del 21 ottobre 2011

Materia: produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio: conflitto di attribuzione fra enti

Limiti violati: le competenze costituzionalmente garantite dal ricorrente, articoli 117, terzo, quinto e sesto comma, e 118 Costituzione.

Ricorrente Provincia autonoma di Trento .

Oggetto: Punti 1.2, 17.1, 17.2 ed Allegato 3 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico ed altri recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

Esito: **Illegittimità costituzionale limitatamente ai** Punti 1.2 e 17.1 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico ed altri recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Estensore nota Maria Cristina Mangieri

Con ricorso del novembre 2010, la Provincia autonoma di Trento ha proposto il conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle norme elencate in oggetto, per violazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica che assegnano alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province di Trento e Bolzano le funzioni costituzionalmente garantite nelle varie materie, con particolare riguardo a quella della tutela del paesaggio.

La ricorrente premette di essere titolare di potestà legislativa primaria in diverse materie, e, con riferimento specifico alla materia dell'energia, osserva come, già prima della modifica del Titolo V della Costituzione, con il DPR 453/1977, lo Stato avesse trasferito alle Province autonome le funzioni esercitate dallo Stato concernenti l'energia.

L'articolo 117 Cost. come novellato ha poi ha riconosciuto alle Regioni ordinarie competenza concorrente in materia di energia, e tale previsione, nella misura in cui conferisca una potestà più ampia di quella connessa alla autonomia statutaria delle Province autonome in materia di energia, si applica anche alle predette, in virtù dell'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001.

La Provincia di Trento ritiene che la normativa di attuazione dello statuto speciale di autonomia, esclude che la potestà legislativa provinciale possa essere limitata da atti statali non legislativi e richiama l'articolo 7 del d.p.r. 526 del 1987, secondo il quale, nelle materie di competenza esclusiva, come la tutela del paesaggio, la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome, possono dare immediata attuazione delle raccomandazioni e direttive comunitarie.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato.

L'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387 del 2003 dispone che le linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, siano approvate in Conferenza unificata. L'obiettivo delle linee guida è individuato nella finalità di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riferimento agli impianti eolici, nel paesaggio."

Nel dettare la normativa di base per l'emanazione delle linee guida, il legislatore ha inteso trovare modalità di equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di paesaggio, e la competenza concorrente in materia di energia.

La Corte ha precisato anche che l'articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387 del 2003, enuncia i principi fondamentali nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". La Corte ha stabilito, (sentenza 192 del 2011), che "il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali, impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale collaborazione. Da qui l'attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida in materia di fonti energetiche rinnovabili.

La clausola di salvezza per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome si concretizza nel caso, (nel caso l'articolo 8 dello statuto speciale del Trentino A.A.), che attribuisce alla potestà legislativa primaria delle Province la "tutela del paesaggio", che deve essere considerato "l'ambiente nel suo aspetto visivo", (sentenza 226/2009), un valore costituzionale della Repubblica, la cui disciplina unitaria deve tuttavia "tener conto degli statuti speciali di autonomia", (sent. 378/2007).

L'articolo 12, comma 10 del d.lgs. 387 del 2003 fa esclusivo riferimento al "corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Dunque l'intento del legislatore è quello di rendere compatibili le ragioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, con quello dell'espansione delle fonti di energia rinnovabile, in quanto il moltiplicarsi di impianti, potrebbe incidere negativamente sul paesaggio stesso e compromettere i valori estetici del territorio per le potenzialità del suo sfruttamento turistico.

Poiché la materia del paesaggio, a differenza della materia "tutela dell'ambiente", è compresa fra quelle di competenza esclusiva delle Province autonome, nel decreto legislativo 387 del 2003, effettivamente nessun riferimento alle stesse si rinviene, in quanto il decreto si rivolge alle regioni ordinarie ed esplicitamente fa salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La competenza legislativa delle suddette Province deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia.

Le competenze primarie delle Province in materia devono essere esercitate nell'ambito degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotto da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Ponendo in rapporto la norma statale a base delle linee guida (d.lgs 387/2003 di attuazione della direttiva comunitaria 2001/77) con la finanziaria 2008, secondo

la Corte, si giunge alla conclusione che l'armonizzazione profilata dall'articolo 12 del d.lgs 387/2003, tra le competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, il d.m. 10/2010, ha natura regolamentare perché contiene norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attività in questione.

Secondo la Corte, accertata la natura regolamentare dell'atto impugnato, si deve rilevare come le disposizioni censurate nel presente conflitto, **presentino aspetti di difformità** rispetto alla sovra citata modalità di equilibrio e di conseguenza ledano parzialmente le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente.

In effetti il punto **1.2. del d.m. 10 del 2010** vincola le Regioni e le Province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili "esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17".

Ad avviso della Corte tale disposizione viola la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio, in quanto il vincolo contenuto nella suddetta norma non trova giustificazione nell'esigenza di mantenere integra la tutela ambientale ed anzi la legge stessa eccettua espressamente le Province autonome dai destinatari delle linee guida.

Lo stesso dicasi nei confronti del punto **17.1 del d.m. 10 del 2010** che stabilisce che "le Regioni e le Province autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.

L'Allegato 3 delle linee guida è reso automaticamente inapplicabile nei confronti della ricorrente in quanto sarebbe ad essa applicabile solo per effetto del richiamo di cui ai **punti 1.2. e 17.1, la cui illegittimità costituzionale è dichiarata con la presente sentenza.**

Diversa invece la considerazione della Corte nei confronti del **punto 17.2**, che pur riferendosi alle Province autonome, contiene però una serie di obiettivi e finalità a carattere generale, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti e per questo circa il punto 17.2 la Corte conclude che legittimamente spettava allo Stato.

Si segnala infine che l'efficacia della presente sentenza è applicabile anche alla Provincia autonoma di Bolzano in considerazione della piena equiparazione statutaria delle due Province.